



COMUNE DI BONNANARO
Provincia di Sassari

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto collettivo integrativo
relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate
anno 2024**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione preintesa		29/09/2025
Data di sottoscrizione contratto		10/11/2025
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024
Composizione della delegazione trattante		Parte datoriale (ruoli/qualifiche ricoperti): - Dott. Silvano Quirico Salvatore Arru, Segretario Comunale – Presidente - Dott.ssa Mariantonietta Vargiu, Responsabile del Servizio Finanziario - Componente - Dott.ssa Marina Fiocca, Responsabile del Servizio Amministrativo e Socio-Culturale - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): - C.I.S.L. FP – C.G.I.L. FP – U.I.L. FP – CSA FP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): - C.I.S.L. FP Rappresentanza Sindacale Unitaria: - Geom. Stefano Sechi (RSU C.I.S.L.)
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? - Sì, in data 07/10/2025
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. - L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? - "Piano degli obiettivi di gestione" per il 2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11/11/2024.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? - Sì: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 28/04/2022.

		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? - Sì. L'Amministrazione garantisce la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle seguenti informazioni: Piano della performance, costituzione e ripartizione fondo per la contrattazione decentrata, contratto decentrato, incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? - I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).
Eventuali osservazioni - Nessuna		

1.2 - Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede:

1. Criteri di ripartizione delle risorse decentrate relative all'anno 2024 tra le diverse modalità di utilizzo
2. Attribuzione indennità e incentivi al personale secondo i criteri indicati alla successiva lettera b)

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa nell'anno 2024 (escluse le destinazioni fisse e vincolate: indennità di comparto e differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti) vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI RIPARTIZIONE ADOTTATI:

- **Attribuzione differenziali stipendiali (Art. 80, comma 2, lettera j), CCNL 16.11.2022 – Art. 23 CCI 2023/2025)**

Sono destinate risorse stabili nella misura di Euro 2.350,00 all'attribuzione di un numero complessivo di differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL 16.11.2022, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001, pari a due, con decorrenza 01/01/2025, così ripartiti tra le aree:

- Area FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE: n. 1 (uno) differenziali stipendiali
- Area ISTRUTTORI: n. 1 (uno) differenziali stipendiali.

- **INDENNITÀ:**

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

- *Descrizione:* Indennità corrisposta per compensare il servizio di reperibilità nelle aree di pronto intervento riferite a servizi essenziali individuate dall'Ente, nel caso in cui ne ravvisi la necessità.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 650,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 24 CCNL 21/05/2018

- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025: art. 26*
- *Criteri di attribuzione:*
 - quantificata in Euro 13,00 lordi per 12 ore al giorno
 - ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese
- *Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:*

Compensare il servizio di reperibilità del personale adibito al ricevimento degli atti di matrimonio e di morte per il quale è stato istituito il servizio di pronta reperibilità con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 475/79 in data 23.08.2004, al fine di garantire la prestazione di servizi essenziali per la collettività.

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

- *Descrizione:* Indennità spettante al personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. Il CCI 2024 destina alla corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro volta a remunerare lo svolgimento di attività che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori (personale adibito in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro: economo comunale) risorse per un totale di Euro 940,00, di cui Euro 217,00 per indennità di maneggio valori a favore dei dipendenti svolgenti la funzione di economo comunale ed Euro 723,00 per indennità di rischio a favore dei dipendenti che durante la prestazione lavorativa subiscono uno dei fattori rilevanti di rischio previsti dall'articolo 24 del contratto collettivo integrativo – parte normativa relativo al triennio 2023/2025.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 940,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 70-bis CCNL 21/05/2018 - Art. 84-bis CCNL 16.11.2022
- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025: art. 24*
- *Criteri di attribuzione:*
I fattori rilevanti ai fini del disagio, rischio e maneggio valori per la corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro sono individuati dall'art. 24 del CCI – parte normativa triennio 2023/2025. L'indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, è determinata secondo le seguenti misure:
 - Attività disagiate: Euro 2,00 al giorno
 - Attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute: Euro 3,00 al giorno
 - Attività implicanti il maneggio di valori: Euro 1,00 al giorno
- *Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:*
Remunerare lo svolgimento di attività che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

- *Descrizione:* Indennità finalizzata a compensare l'esercizio di un ruolo che comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, comprese le specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 4.416,65
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 84 CCNL 16.11.2022
- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025: art. 25*
- *Criteri di attribuzione:*
Esercizio di un ruolo che comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, comprese le specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale.
L'importo massimo del compenso è definito in Euro 2.000,00 annui lordi
- *Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:*

Compensare le specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale e le specifiche responsabilità del personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, comprese le specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale e che non benefici di altre indennità o compensi non cumulabili con tale indennità, formalmente nominato in qualità di responsabile del procedimento con specifico provvedimento attestante che i compiti e le funzioni attribuiti al dipendente assumono carattere di significativa rilevanza, responsabilità e autonomia e sono dunque caratterizzati da specifiche responsabilità.

INDENNITÀ DI FUNZIONE – POLIZIA LOCALE

- *Descrizione:* Indennità finalizzata a compensare lo svolgimento da parte del personale appartenente al servizio di polizia locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 375,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 97 CCNL 16.11.2022
- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025:* art. 34
- *Criteri di attribuzione:* l'importo è stato determinato rapportando l'indennità fissata dall'articolo 34 del contratto collettivo integrativo – parte normativa relativo al triennio 2023/2025 in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro e dell'orario di servizio del personale di polizia locale in servizio presso il Comune di Bonnanaro nell'anno oggetto di contrattazione (utilizzo attività lavorativa di n. 1 dipendente di altro comune ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per n. 9 ore settimanali, dal 01.01.2024 al 31.12.2024).
- *Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la collettività:* Compensare lo svolgimento da parte del personale appartenente al servizio di polizia locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

- ALTRE DESTINAZIONI:

- PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE:

- *Descrizione:* Risorse destinate alla corresponsione di premi correlati alla performance organizzativa e individuale, a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi di performance assegnati ai dipendenti.
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 5.590,39 così determinato:
 - risorse nella misura di Euro 1.817,84 stanziate ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022;
 - risorse nella misura di Euro 3.772,55 alimentate dalla parte stabile del fondo.
- *Riferimento alla norma del CCNL:* Art. 80, comma 2, lett. a) e b), CCNL 16.11.2022
- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025:* articoli 19 - 20
- *Criteri di remunerazione:* I criteri sono definiti nel Sistema di valutazione delle performance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016. Visto l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022, le parti concordano di destinare ai trattamenti economici di cui all'articolo 80, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16.11.2022, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale il 60% di tali risorse.
Le risorse nella misura complessiva di Euro 5.590,39 destinate alla corresponsione di premi correlati alla performance sono così suddivise:
 - Euro 3.090,70 destinate alla performance individuale (Art. 80, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022);
 - Euro 2.499,69 destinate alla performance organizzativa (Art. 80, comma 2, lett. a), CCNL 16.11.2022).

- **COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018:**

- *Descrizione:* Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21.05.2018, ivi compresi i compensi ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 20.000,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022
- *Riferimento all'articolo del CCI – parte normativa triennio 2023/2025:* art. 28
- *Incentivi previsti:* Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75), finanziati con le risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture: Euro 20.000,00;

c) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premialità* ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche*

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nel rispetto delle modalità e dei criteri specificati dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022.

Il Contratto Integrativo di riferimento destina risorse stabili nella misura di Euro 2.350,00 all'attribuzione di un numero complessivo di differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL 16.11.2022, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001, pari a due, con decorrenza 01/01/2025, così ripartiti tra le aree:

Area FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE: n. 1 (uno) differenziali stipendiali

Area ISTRUTTORI: n. 1 (uno) differenziali stipendiali.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Attraverso la sottoscrizione del contratto integrativo si mira a definire, per l'anno 2024, i criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'articolo 80 del CCNL 16.11.2022.

- g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Nessuna

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con Determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. 248/78 in data 22/11/2024, tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 83 in data 18/11/2024, è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2024 per un totale di Euro 48.217,15, al netto delle decurtazioni operate nella misura di Euro 1.601,99 sull'importo del fondo di Euro 49.819,14 per garantire il rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	Euro 28.001,30
Risorse variabili	Euro 21.817,84
TOTALE	Euro 49.819,14
Decurtazione risorse stabili per rispetto limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75	Euro 1.601,99
Risorse stabili dopo la decurtazione per rispetto limite 2016	Euro 26.399,31
Risorse variabili	Euro 21.817,84
TOTALE	Euro 48.217,15

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono nella parte stabile del fondo ammontano a € 28.001,30. Su tale importo è stata applicata la decurtazione nella misura di Euro 1.601,99 per garantire il rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75. Le risorse stabili dopo la decurtazione per rispetto limite 2016 ammontano a Euro 26.399,31.

Le risorse stabili prima della decurtazione per rispetto limite 2016 sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)	Euro 23.031,79

- Incrementi stabili esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67, c. 2, lettera a) CCNL 21/05/2018)	Euro 665,60

Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67, c. 2, lettera b) CCNL 21/05/2018)	Euro 782,21
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (art. 67, c. 2, lettera c) CCNL 21/05/2018)	Euro 1.601,99
Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (art. 79, comma 1, lettera b), CCNL 16/11/2022)	Euro 676,00
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 16/11/2022) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 79, comma 1, lettera d), CCNL 16/11/2022)	Euro 681,20
Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (art. 79, comma 1-bis, CCNL 16/11/2022)	Euro 562,51
TOTALE	Euro 4.969,51

Gli incrementi previsti dall'articolo 67, comma 2, lettere a) e b), del CCNL 21/05/2018 non sono assoggettati al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017, in considerazione del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 19/SEAUT/2018/QMIG del 09.10.2018. Non sono, inoltre, assoggettati al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 gli incrementi previsti dall'art. 79, comma 1, lettera b), dall'art. 79, comma 1, lettera d) e dall'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16/11/2022.

L'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Il D.M. 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, precisa, nelle premesse, che il limite deve essere adeguato solo in aumento rispetto al valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, statuendo che: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2024 non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e, pertanto, non si applica la disposizione di cui all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, in base alle indicazioni contenute nel D.M. 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni."

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2024 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 21.817,84 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018): - Risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture destinate alla corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023: Euro 20.000,00	Euro 20.000,00
Integrazione della componente variabile del fondo risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022)	Euro 1.817,84
TOTALE	Euro 21.817,84

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa:
 - Euro 1.601,99 per rispetto limite previsto dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75.
L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 stabilisce che: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09.10.2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017."
- Riduzioni del fondo per la parte variabile:
NESSUNA

Nella costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 si rende necessario operare una decurtazione di Euro 1.601,99 sulle risorse stabili per il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in quanto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2024 supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016:

Composizione fondo	Importo anno 2016	Importo anno 2024	Scostamento
Risorse stabili	23.031,79	28.001,30	+ 4.969,51
Risorse variabili	16.962,80	21.817,84	+ 4.855,04
TOTALE	39.994,59	49.819,14	+ 9.824,55
Risorse stabili soggette al limite	23.031,79	24.633,78	+ 1.601,99
Risorse variabili soggette al limite	1.817,84	1.817,84	0,00
TOTALE risorse soggette al limite	24.849,63	26.451,62	+ 1.601,99

È rispettato il vincolo stabilito dall'articolo 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017". Infatti l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione corrisposte a carico del bilancio dell'ente, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 16/11/2022, per l'anno 2024 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come da riepilogo seguente:

Risorse a carico del bilancio destinate al trattamento accessorio delle P.O.	Importo anno 2016	Importo anno 2024	Scostamento
Retribuzione di posizione	22.200,00	22.200,00	0,00
Retribuzione di risultato	5.550,00	5.550,00	0,00
TOTALE	27.750,00	27.750,00	0,00

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	Euro 26.399,31
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	Euro 21.817,84
TOTALE	Euro 48.217,15

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022, non vengono regolate dal Contratto Collettivo Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, per effetto di specifiche disposizioni del CCNL e legislative:

Descrizione	Importo
Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004	Euro 3.285,96
Differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, di cui all'art. 78, comma 3, lett. b), CCNL 16.11.2022 (valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale")	Euro 10.609,15
TOTALE	Euro 13.895,11

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Collettivo Integrativo di riferimento le seguenti destinazioni:

Descrizione	Importo
Attribuzione differenziali stipendiali (Art. 80, comma 2, lettera j), CCNL 16.11.2022)	Euro 2.350,00
Indennità condizioni di lavoro (Art. 70-bis CCNL 21.05.2018 – Art. 84-bis CCNL 16.11.2022 – Art. 24 CCI 2023/2025)	Euro 940,00
Indennità di reperibilità (Art. 24 CCNL 21.05.2018 – Art. 26 CCI 2023/2025)	Euro 650,00
Indennità per specifiche responsabilità (Art. 84 CCNL 16.11.2022 – Art. 25 CCI 2023/2025)	Euro 4.416,65
Indennità di funzione – Polizia Locale (Art. 97 CCNL 16.11.2022) – Art. 34 CCI 2023/2025)	Euro 375,00
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale (Art. 68, comma 2, lett. a) e b), CCNL 21.05.2018 – Artt. 7-8 CCI 2019/2021)	Euro 5.590,39
Compensi previsti da disposizioni di legge riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 (art. 68, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 – Artt. 14-15 CCI 2019/2021): - Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75), finanziati con le risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture	Euro 20.000,00
TOTALE	Euro 34.322,04

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nessuna.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	Euro 13.895,11
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo (totale della sezione II)	Euro 34.322,04
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	Euro 0,00
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	Euro 48.217,15

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 13.895,11 (destinazioni vincolate e storiche) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 26.399,31.

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione:

- risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture destinate alla corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75), sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, determinate in misura pari a Euro 20.000,00

finanziano per lo stesso importo, i seguenti incentivi:

- Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018 e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023: Euro 20.000,00.

Si attesta inoltre che, ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. b), del CCNL 16.11.2022, la parte variabile del fondo per l'anno 2024 è integrata nella misura di € 1.817,84, verificata la sussistenza in bilancio della relativa capacità di spesa. Tale importo viene destinato alla corresponsione di premi correlati alla performance organizzativa e individuale, a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

Il CCI prevede che *"Visto l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022, le parti concordano di destinare ai trattamenti economici di cui all'articolo 80, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16.11.2022, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale il 60% di tali risorse. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022*

(determinate nella misura di Euro 1.817,84) sono destinate nella misura del 60% (pari a Euro 1.090,70) alla performance individuale.”.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

I premi correlati alla performance organizzativa e individuale verranno erogati a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità e i criteri definiti dal vigente sistema di valutazione della performance adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2016, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche all'interno delle aree finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nel rispetto delle modalità e dei criteri specificati dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022.

Il Contratto Integrativo di riferimento destina risorse stabili nella misura di Euro 2.350,00 all'attribuzione di un numero complessivo di differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL 16.11.2022, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001, pari a due, con decorrenza 01/01/2025, così ripartiti tra le aree:

Area FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE: n. 1 (uno) differenziali stipendiali

Area ISTRUTTORI: n. 1 (uno) differenziali stipendiali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Composizione fondo	Importo anno 2016	Importo anno 2024	Scostamento
Risorse stabili	23.031,79	28.001,30	+ 4.969,51
Risorse variabili	16.962,80	21.817,84	+ 4.855,04
TOTALE	39.994,59	49.819,14	+ 9.824,55
Risorse stabili soggette al limite	23.031,79	24.633,78	+ 1.601,99
Risorse variabili soggette al limite	1.817,84	1.817,84	0,00
TOTALE risorse soggette al limite	24.849,63	26.451,62	+ 1.601,99
Decurtazione dovuta sulle risorse stabili	-	- 1.601,99	-
Decurtazione dovuta sulle risorse variabili	-	0,00	-
Totale risorse stabili soggette al limite al netto decurtazioni	-	23.031,79	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto decurtazioni	-	1.817,84	-
Totale risorse soggette al limite dopo le decurtazioni	-	24.849,63	-
Totale fondo decurtato incluse le risorse non soggette al limite	-	48.217,15	-
Totale risorse stabili dopo le decurtazioni incluse le risorse non soggette al limite	-	26.399,31	-
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni incluse le risorse non soggette al limite	-	21.817,84	-

Risorse a carico del bilancio destinate al trattamento accessorio delle P.O.	Importo anno 2016	Importo anno 2024	Scostamento
Retribuzione di posizione	22.200,00	22.200,00	0,00
Retribuzione di risultato	5.550,00	5.550,00	0,00
TOTALE	27.750,00	27.750,00	0,00

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura come segue:

- Euro 20.000,00 destinati a incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, finanziati con le risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture;
- per la quota di indennità di comparto a carico del fondo (Euro 3.285,96) e per gli oneri dei differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti (Euro 10.609,15) sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 sui capitoli stipendiali ai codici di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 - 01.07-1.01.01.01.002 - 01.04-1.01.01.01.002 - 01.06-1.01.01.01.002 - 03.01-1.01.01.01.002 - 12.07-1.01.01.01.002;
- Euro 14.322,04 sull'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 – capitolo 8894 (avanzo vincolato applicato all'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027).

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Mariantonietta Vargiu